

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 782-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PARDINI)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale
per la bioetica

**d'iniziativa dei senatori PIERONI, CARELLA, BOCO, BORTO-
LOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge corrisponde all'esigenza di riformare, aggiornandone funzioni e strutture, il Comitato nazionale per la bioetica, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 28 marzo 1990.

Durante questi primi sette anni di attività il Comitato ha mutato sovente la propria composizione, e non sempre per ragioni tecnico-scientifiche. Si è spesso adombrata una ragione politica nei cambiamenti della composizione del Comitato, per cui alla modifica dell'assetto del Governo conseguiva quasi automaticamente anche quella del Comitato.

Il nodo quindi è garantire in maniera stabile al Comitato quel pluralismo culturale, filosofico, religioso, senza il quale verrebbe meno la autorevolezza stessa dell'istituto. A questo va inoltre assicurata, da una parte la più totale autonomia in tema di scelta degli argomenti da trattare e delle metodologie di lavoro, dall'altra la possibilità che vengano resi pubblici, anche dopo una votazione che renda esplicite le diverse posizioni, tutti i testi elaborati e le conclusioni individuate.

La bioetica è oggi un aspetto non solo del sapere scientifico, ma, per le influenze che ha nel vivere comune, è divenuta un riferimento imprescindibile per le scelte collettive ed individuali.

I progressi della scienza, gli aumentati bisogni della popolazione, i mutamenti socioeconomici dettati anche da modifiche sostanziali degli assetti sociali dei paesi più progrediti, estremamente esposti a massicce ondate migratorie, rendono il tema della bioetica attuale e delicato nello stesso tempo.

Approntare uno strumento adeguato, moderno, pluralistico e trasparente è oggi un dovere primario del Parlamento, perchè

questi temi trovino nel Comitato per la bioetica una sede di discussione adeguata ed autorevole.

Autorevolezza non vuol dire, però, surrogare del ruolo comunque esclusivo del Parlamento in fatto di normazione, riservandosi al Comitato il solo gravoso onere di proporre al legislatore pareri, suggerimenti, indicazioni.

L'articolo 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per la bioetica, che elabora documenti sullo stato della ricerca e della sperimentazione nel campo della salute umana, predispone programmi di informazione dei cittadini e dei giovani nelle scuole, formula pareri e indica soluzioni al Parlamento e al Governo. Nel corso dell'esame presso la 1^a Commissione si è specificato, rispetto al testo originale del disegno di legge, che le soluzioni prospettate dal Comitato devono riguardare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento non solo alla salute delle persone ma anche alla più generale tutela del mondo animale e vegetale. Relativamente alla redazione di codici di comportamento in materia di bioetica, si è preferito attribuire al Comitato solo compiti consultivi e non di definizione letterale dei codici stessi.

Sono previsti anche comitati etici locali rispetto ai quali quello nazionale ha compiti di stimolo e supporto.

L'articolo 2 stabilisce che il Comitato è composto da 36 membri di riconosciuta competenza, adeguatamente rappresentativi delle varie sensibilità religiose e culturali, garantendo una rappresentanza equilibrata ad ambo i sessi. I componenti il Comitato, in numero tale da rendere superflua la previsione di membri di diritto espressione di comunità scientifiche ed ordini professiona-

li, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio (sentiti i Ministri e le Commissioni parlamentari competenti), durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati una sola volta. Il Comitato elegge un presidente e due vicepresidenti.

L'articolo 3 prevede la possibilità per il presidente del Comitato di costituire gruppi di lavoro su temi specifici e di consultare all'occorrenza esperti ed enti esterni al Comitato.

L'articolo 4 prevede per il Comitato la possibilità, ove sia prevista dal regolamento interno, di porre in votazione i suoi documenti, che comunque devono avere adeguata e pubblica divulgazione (compresi quelli di minoranza). Vi è stata discussione in

Commissione circa l'opportunità della pubblicazione di tutti i documenti presentati presso il Comitato, senza distinzione fra posizioni di maggioranza e di minoranza. Si è preferito rimandare al regolamento, di cui il Comitato si doterà, la disciplina delle forme di pubblicità dei lavori; comunque almeno una volta l'anno il Comitato è tenuto a dar conto della sua attività.

L'articolo 5 regola l'adozione da parte del Comitato del regolamento interno; l'articolo 6 proroga le funzioni del Comitato uscente fino all'insediamento del nuovo; l'articolo 7 dispone la copertura finanziaria prevista in 3.000 milioni di lire, 1.000 per ognuno degli anni dal 1997 al 1999.

PARDINI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

6 novembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppresso il finanziamento per il 1996 e che l'approvazione definitiva susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIERONI
ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Comitato nazionale per la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Comitato», svolge i seguenti compiti:

a) elabora, anche avvalendosi delle facoltà di accedere alle necessarie informazioni presso i centri operativi esistenti in sede nazionale, e in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso altri paesi nonché con le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore, un quadro riassuntivo dei programmi, degli obiettivi e dei risultati della ricerca e della sperimentazione nel campo della salute dell'uomo e più in generale delle scienze della vita;

b) predispone ampia informazione per i cittadini e per gli organi di informazione sulle problematiche di cui alla lettera a), collaborando anche a programmi di formazione per le scuole;

c) formula pareri e indica soluzioni al Parlamento e al Governo, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, per affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire della ricerca scientifica e con la comparsa di nuove possibili applicazioni tecnologiche, in riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo e degli altri valori così come sono espressi dalla Carta costituzionale e dagli strumenti internazionali ai quali l'Italia aderisce e più in generale tenendo presente il rispetto per gli animali e la salvaguardia della biodiversità;

d) prospetta soluzioni per le funzioni di controllo rivolte sia alla tutela della sicu-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) formula pareri e indica soluzioni al Parlamento e al Governo, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, per affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire della ricerca scientifica e **tecnologica**, in riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo e **ai valori della tutela del mondo animale e vegetale e dell'ambiente, così come sono espressi dalla Carta costituzionale e dalle convenzioni internazionali alle quali l'Italia abbia aderito;**

d) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

rezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico sia alla protezione da eventuali rischi dei pazienti trattati con prodotti dell'ingegneria genetica o sottoposti a terapia genetica;

e) promuove la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati e favorisce una corretta informazione dell'opinione pubblica;

f) cura la tenuta dell'elenco dei comitati locali e fornisce ad essi, su richiesta, pareri.

Art. 2.

1. Il Comitato è composto di trentasei membri di riconosciuta competenza nelle materie di cui all'articolo 1, che rappresentino in modo equilibrato il pluralismo culturale e religioso del paese **e con adeguata presenza delle donne.**

2. I membri del Comitato sono nominati, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere dei Ministri e delle Commissioni competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vigilano sull'equilibrato pluralismo della composizione del Comitato stesso.

3. I membri del Comitato durano in carica quattro anni.

4. Sono altresì membri del Comitato il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il presidente del Consiglio superiore di sanità, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari e il direttore dell'Istituto superiore di sanità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) **formula pareri circa** la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati e favorisce una corretta informazione dell'opinione pubblica;

f) **svolge una funzione di stimolo e supporto nei confronti di comitati etici locali.**

Art. 2.

1. Il Comitato è composto di trentasei membri di riconosciuta competenza nelle materie di cui all'articolo 1, che rappresentino in modo equilibrato il pluralismo culturale e religioso del paese.

2. I membri del Comitato sono nominati, **nel rispetto del criterio di una equilibrata rappresentanza di ambo i sessi**, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere dei Ministri e delle Commissioni **parlamentari** competenti, che vigilano sull'equilibrato pluralismo della composizione del Comitato stesso.

3. Il Comitato elegge tra i propri componenti il presidente e due vice presidenti.

4. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

1. Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno per un più funzionale ordinamento dei lavori, di costituire sottogruppi nell'ambito del Comitato, designando i rispettivi coordinatori, nonchè di nominare uno o più relatori. Ha altresì facoltà di consultare altri esperti ove lo richieda l'argomento in trattazione nonchè rappresentanti di associazioni od enti nella società secondo le finalità del Comitato.

Art. 4.

1. Sulle questioni all'ordine del giorno il Comitato procede alla redazione di documenti che vengono sottoscritti dai membri del Comitato che li condividono.

2. Il presidente del Comitato rende pubblici tutti i documenti prodotti, con le firme dei membri che li hanno sottoscritti.

Art. 5.

1. Il funzionamento del Comitato, che si avvale del supporto di un ufficio di segreteria, è disciplinato da un regolamento interno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art 3.

1. Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno per un più funzionale ordinamento dei lavori, di costituire **gruppi di lavoro**, nell'ambito del Comitato, designando i rispettivi coordinatori, nonchè di nominare uno o più relatori. Ha altresì facoltà di consultare altri esperti ove lo richieda l'argomento in trattazione nonchè rappresentanti di associazioni, **enti, anche di ricerca, istituzioni accademiche e scientifiche, confessioni religiose.**

Art. 4.

1. Sulle questioni all'ordine del giorno il Comitato procede alla redazione di documenti che vengono sottoscritti dai membri del Comitato che li condividono, **assicurandone la pubblicità nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 5.**

2. Il presidente del Comitato, **in caso di votazione ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, insieme al testo dei documenti che sono stati approvati rende pubbliche anche le eventuali dichiarazioni di dissenso.**

3. **Il Comitato rende comunque conto pubblicamente della propria intera attività almeno una volta all'anno.**

Art. 5.

1. Il funzionamento del Comitato è **disciplinato da un regolamento interno approvato dal Comitato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura al Comitato con i propri uffici il necessario supporto tecnico, anche avvalendosi di personale quali-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 6.

1. Il Comitato nazionale per la bioetica, costituito con decorrenza 1° gennaio 1995 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1994, cessa dalle sue funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per il triennio 1996-1998.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1996, a lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e a lire 1.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ficato, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 6.

1. Il Comitato nazionale per la bioetica **in carica alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato istituito ai sensi della legge medesima.**

Art. 7.

1. Per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per il triennio **1997-1999.**

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno **1997**, a lire 1.000 milioni per l'anno **1998** e a lire 1.000 milioni per l'anno **1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1997-1999**, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il **1997**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. *Identico.*